

Legge federale sugli esplosivi

del 25 marzo 1977 (Stato 7 giugno 2005)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 20 capoverso 1, 31^{bis} capoverso 2, 32 capoverso 3, 34^{ter}, 40^{bis}, 64^{bis}, 69^{bis} e 85 numero 7 della Costituzione federale^{1,2}

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 1975³,

decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina il commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.⁴

² Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.

³ Restano riservate le disposizioni federali concernenti il materiale bellico e la protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, in quanto la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni speciali.⁵

⁴ Analogamente dicasi per quanto concerne le prescrizioni del diritto cantonale in materia di polizia del fuoco e dell'edilizia.

Art. 2 Esercito e amministrazioni militari

¹ L'esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regie sottostanno alle disposizioni della presente legge soltanto in quanto forniscano esplosivi a uffici civili o a privati.

RU 1980 522

¹ [CS 1 3; RU 1976 2001, 1985 659, 1993 3040]. A queste disposizioni corrispondono gli art. 60 cpv. 1, 95 cpv. 1, 107, 110, 118, 123 cpv. 1 e 173 cpv. 1 lett. b della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

³ FF 1975 II 1261

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990 992; FF 1996 II 922).

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sul commercio di esplosivi nell'esercito, nelle amministrazioni militari e nelle loro regie. Esso può derogare alla presente legge soltanto se gli interessi della difesa nazionale lo esigono.

³ Il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport⁶ e ai servizi che ne dipendono.

Art. 3 Commercio

¹ Per commercio va intesa qualsiasi operazione con esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione.

² Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato commercio; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali.

Art. 4 Esplosivi

Per esplosivi si intendono le materie esplosive e i mezzi d'innesco.

Art. 5 Materie esplosive

¹ Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa.

² Non sono considerate materie esplosive:

- a. i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria;
- b. gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione;
- c. i prodotti e i preparati esplosivi, fabbricati e messi in commercio per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive.

Art. 6 Mezzi d'innesco

I mezzi d'innesco contengono sostanze esplosive e servono al brillamento.

Art. 7 Pezzi pirotecnici

I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che

⁶ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

- a. non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure
- b. sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio.

Art. 7a⁷ Polvere da fuoco

¹ Per polvere da fuoco s'intende:

- a. qualsiasi propellente di proiettili, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti;
- b. qualsiasi propellente di pezzi pirotecnici, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti.

² Il Consiglio federale può escludere i propellenti che servono anche ad altri scopi.

Sezione 2: ⁸ ...

Art. 8

Sezione 3: Diritto di commerciare esplosivi e pezzi pirotecnici

Art. 8a⁹ Principio

Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

Art. 9 Fabbricazione nonché importazione, esportazione e transito¹⁰

¹ Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo con un'autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l'autorizzazione di fabbricare esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un'autorizzazione

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** 990 992; FF **1996** II 922).

⁸ Abrogata dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU **1998** 990; FF **1996** II 922).

⁹ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** 990 992; FF **1996** II 922).

¹⁰ Nuovo titolo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

secondo la legislazione sulle armi per l'importazione di polvere da fuoco vale quale autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge.¹¹

^{1bis} L'esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono disciplinati:

- a. dalla legislazione sul materiale bellico, se questa contempla anche tali esplosivi o polvere da fuoco;
- b. dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se la legislazione sul materiale bellico non contempla anche tali esplosivi e polvere da fuoco.¹²

² I pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.¹³

³ ...¹⁴

Art. 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera

¹ Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un'autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre misure.¹⁵

² L'autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il venditore ha il proprio domicilio d'affari; nel caso di domicili in più Cantoni, quest'ultimi devono dapprima accordarsi.

³ L'autorizzazione vale per la vendita in tutta la Svizzera. Per il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l'ha rilasciata.

⁴ L'autorizzazione è accordata soltanto alle imprese degne di fiducia e alle persone di buona reputazione che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie e dei depositi prescritti.

⁵ Spetta alla Confederazione il diritto di autorizzare l'esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regie a fornire ordigni esplosivi a uffici civili e a privati.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹² Introdotto dal n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** 990 992; FF **1996** II 922).

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU **1998** 990; FF **1996** II 922). Abrogato dal n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU **2002** 248; FF **2000** 2971).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** 990 992; FF **1996** II 922).

Art. 11 Limitazione e distribuzione dei depositi di esplosivi

¹ I depositi di esplosivi dei venditori sono limitati al numero necessario e adeguatamente distribuiti nell'insieme del territorio.

² Il Consiglio federale stabilisce il numero dei depositi di esplosivi e la loro distribuzione regionale. Esso può delegare tale competenza al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 12 Permesso d'acquisto

¹ L'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d'acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest'ultimo conservato.

² Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'acquirente, natura e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell'uso. Per le imprese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l'identità delle persone che agiscono per loro conto.

³ Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l'acquirente ha eletto domicilio o stabilito la propria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell'acquirente sono degne di fede e se è garantito un uso lecito e a regola d'arte degli esplosivi.

⁴ Chiunque voglia utilizzare per sé ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle autorità competenti del luogo d'uso le indicazioni di cui al capoverso 2.

⁵ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolare le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.¹⁶

Art. 13 Piccolo utilizzatore

¹ È piccolo utilizzatore chiunque abbia soltanto occasionalmente bisogno di esplosivi e unicamente in piccole quantità.

² Il piccolo utilizzatore non può tenere scorte di esplosivi per una durata superiore a tre mesi. Trascorso questo termine deve restituire al venditore gli esplosivi inutilizzati oppure ottenere un nuovo permesso d'acquisto.

³ Il venditore è obbligato a riprendersi tali esplosivi e a risarcire adeguatamente l'acquirente.

Art. 14 Permessi d'uso

¹ Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza.

² La stessa norma s'applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990 992; FF 1996 II 922).

³ Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti:

- a. le categorie di permesso,
- b. le esigenze in materia di formazione e di esami.

⁴ I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi.

⁵ Il Dipartimento federale dell'economia¹⁷ esercita la vigilanza sugli esami.

Art. 15 Commercio vietato

¹ Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia¹⁸.

² La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata.

³ È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni.

⁴ Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi.

⁵ È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte.

Art. 16 Casi speciali

Il Consiglio federale può agevolare il commercio di esplosivi e, nel caso di quantità esigue, esentarlo dall'obbligo d'autorizzazione, se detti esplosivi servono in Svizzera a scopi scientifici, di ricerca o di formazione.

Sezione 4: Prescrizioni di protezione e di sicurezza

Art. 17 Principio

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di quest'ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere.

¹⁷ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

¹⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 18 Responsabilità nelle aziende di fabbricazione

¹ Le aziende che fabbricano esplosivi o pezzi pirotecnici designano le persone responsabili della fabbricazione, del deposito e della spedizione. Per tale scopo esse possono impiegare soltanto persone aventi le qualità e le conoscenze tecniche necessarie.

² Queste prescrizioni si applicano anche alle aziende che utilizzano esplosivi per produrre munizioni.

Art. 19 Imballaggio

¹ Gli imballaggi e i contenitori di esplosivi e di pezzi pirotecnici devono essere costruiti e contrassegnati in modo da escludere qualsiasi messa in pericolo della vita e dei beni.

² I mezzi d'innescio e le materie esplosive devono essere imballati separatamente.

³ Gli imballaggi e i contenitori utilizzati per la fornitura di materie esplosive o di mezzi d'innescio devono recare le indicazioni seguenti:

- a. natura e quantità delle materie esplosive o dei mezzi d'innescio;
- b. fabbricante o importatore;
- c. data di fabbricazione e data limite di utilizzazione.

⁴ Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementive concernenti l'imballaggio e l'etichettatura e prevedere agevolazioni per i pezzi pirotecnici.

Art. 20 Deposito di esplosivi

¹ Le materie esplosive e le micce detonanti devono essere depositate separatamente dagli altri mezzi d'innescio detonanti.

² I depositi dei fabbricanti, degli importatori e dei venditori devono essere sistemati e mantenuti secondo collaudate tecniche di sicurezza; essi devono segnatamente essere situati a sufficiente distanza da agglomerati, vie pubbliche e servizi d'interesse generale.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i magazzini degli utilizzatori per quanto concerne l'ubicazione, il modo di costruzione e di installazione nonché i provvedimenti di sicurezza da osservare per la conservazione degli esplosivi fuori di un deposito.

Art. 21 Deposito e custodia di pezzi pirotecnici

Il Consiglio federale può agevolare le condizioni relative al deposito e alla custodia di pezzi pirotecnici segnatamente di quelli non soggetti a influenze esterne. Esso può inoltre vietare, limitare o subordinare a condizioni, la custodia di taluni pezzi nei locali di vendita.

Art. 22 Sicurezza

¹ Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati.

² Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi.

Art. 23 Protezione dei lavoratori

¹ I proprietari di aziende e imprese che commerciano con esplosivi o pezzi pirotecnici sono inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti protettivi dettati dall'esperienza, applicabili secondo l'evoluzione tecnologica e adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'impresa.

² Sono riservate le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni giusta la legge federale del 20 marzo 1981¹⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni.²⁰

Art. 24 Trasporto

¹ Il trasporto di esplosivi nelle aziende di fabbricazione, sui cantieri come anche verso o dal luogo d'uso, può essere effettuato soltanto da persone appositamente istruite.

² Le materie esplosive e i mezzi d'innesco detonanti possono essere trasportati simultaneamente soltanto in contenitori separati. Ciò vale anche per il trasporto dal magazzino dell'utilizzatore fino al luogo d'uso.

³ Per il trasporto di pezzi pirotecnici, il Consiglio federale emana prescrizioni che possono derogare a quelle vigenti per il trasporto di esplosivi.

Art. 25 Uso in brillamenti

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni nonché le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, stabilisce le prescrizioni speciali di protezione e di sicurezza per la preparazione e l'esecuzione di brillamenti.

Art. 26 Restituzione, distruzione

¹ Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti.

² Tale norma s'applica per analogia ai pezzi pirotecnici.

¹⁹ RS **832.20**

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

Sezione 5: Disposizioni concernenti la responsabilità civile

Art. 27 Responsabilità civile

¹ Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni²¹, concernenti gli atti illeciti.

² È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo.

³ Anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sottostanno a queste disposizioni.

Sezione 6: Vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici

Art. 28 Competenza

¹ I Cantoni sorvegliano il commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici.

² L'Amministrazione delle dogane vigila sull'importazione di pezzi pirotecnici.

³ La vigilanza sul commercio con esplosivi nell'esercito e nelle amministrazioni militari federali e cantonali spetta alla Confederazione.

Art. 29 Inventari

¹ I titolari d'autorizzazioni di fabbricazione, importazione e vendita di esplosivi devono tenere inventari distinti circa le loro operazioni riguardanti le materie esplosive e i mezzi di innesco.

² I grossi utilizzatori di esplosivi hanno pure l'obbligo di tenere l'inventario.

³ Negli inventari devono essere indicati esattamente il tipo e la quantità degli esplosivi, la loro provenienza, la loro destinazione o il loro uso.

⁴ Gli inventari con gli atti devono essere custoditi in buon ordine durante cinque anni con i rispettivi giustificativi.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la tenuta degli inventari dei pezzi pirotecnici. Esso può restringerla a determinati tipi.

Art. 30 Perdita, infortuni

¹ Chiunque cui vengano a mancare esplosivi o pezzi pirotecnici deve immediatamente segnalarne la scomparsa alla polizia.

² Se in un'impresa che commercia esplosivi o pezzi pirotecnici avviene un'esplosione provocante pregiudizio all'integrità delle persone o danno considerevole alle cose, i superiori responsabili devono avvisare senza indugio la polizia.

²¹ RS 220

³ È riservato l'obbligo di annunciare l'infortunio conformemente all'articolo 45 della legge federale del 20 marzo 1981²² sull'assicurazione contro gli infortuni.²³

Art. 31 Obbligo d'informare

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve informare gli organi incaricati dell'esecuzione della legge e consentire loro la consultazione dei documenti, per quanto richiesto dall'applicazione della legge e delle sue disposizioni d'esecuzione; è fatto salvo il diritto legale di non deporre.

Art. 32 Organi d'esecuzione

Gli organi d'esecuzione possono, durante le ore di lavoro, entrare senza preavviso nei locali di aziende e depositi per ispezionarli, esaminare inventari e rispettivi documenti nonché chiedere o prelevare campioni. Essi mettono al sicuro il materiale che può servire come mezzo di prova.

Art. 33²⁴ Ufficio centrale, elenco delle materie esplosive

¹ Per reprimere reati commessi con esplosivi, è istituito un Ufficio centrale presso l'unità amministrativa designata dal Consiglio federale.

² L'Ufficio centrale allestisce un elenco degli esplosivi. L'elenco ha carattere informativo ed è comunicato periodicamente ai Cantoni e all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 34²⁵ Legge sull'assicurazione contro gli infortuni

I provvedimenti intesi a garantire protezione ai lavoratori sono eseguiti secondo la legge federale del 20 marzo 1981²⁶ sull'assicurazione contro gli infortuni.

Sezione 6a: ²⁷ Tasse

Art. 34a

Per le autorizzazioni previste nella presente legge sono riscosse tasse. Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.

²² RS **832.20**

²³ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 13 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

²⁶ RS **832.20**

²⁷ Introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** 990 992; FF **1996** II 922).

Sezione 7: Decisioni amministrative e protezione giuridica

Art. 35 Decisioni

¹ Se una persona non si conforma agli obblighi imposti in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'autorità competente prende le decisioni necessarie.

² L'autorità può segnatamente ordinare provvedimenti a protezione di terzi nonché, in caso di violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza, mettere al sicuro gli esplosivi e i pezzi pirotecnici, revocare le autorizzazioni e far sospendere l'attività delle aziende di fabbricazione.

Art. 36 Protezione giuridica

¹ Le decisioni in materia di permessi d'uso di esplosivi e altre materie possono essere impugnate mediante ricorso all'unità amministrativa competente designata dal Consiglio federale.²⁸

² Le decisioni cantonali d'ultima istanza concernenti i permessi d'acquisto possono essere impugnate davanti al Dipartimento federale di giustizia e polizia che decide definitivamente.

³ Del rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 37 Commercio non autorizzato

1. Chiunque, senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli, chiunque fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge, chiunque fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante siffatte indicazioni,

è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa.

2.²⁹ Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. 13 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. 13 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

Art. 38 Altre infrazioni

1. Chiunque disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17 a 26) o da una ordinanza d'esecuzione, chiunque viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive, chiunque in altro modo contravviene intenzionalmente alla presente legge, alle disposizioni esecutive o ad una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.
2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 39 Infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari e simili

¹ Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

² Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

³ Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 40 Rapporto con altre leggi penali

¹ Gli articoli 224 a 226 del Codice penale³⁰ escludono l'irrogazione di pene giusta la presente legge soltanto se ricoprono l'atto in tutti i suoi aspetti, sia sul piano dell'illecito sia su quello della colpa.

² e ³ ...³¹

⁴ Le disposizioni penali della presente legge prevalgono sugli articoli 49 e 50 della legge del 15 dicembre 2000³² sui prodotti chimici e sugli articoli 112 e 113 della legge del 20 marzo 1981³³ sull'assicurazione contro gli infortuni.³⁴

³⁰ RS 311.0

³¹ Abrogati dall'art. 45 della LF del 13 dic. 1996 sul materiale bellico (RS 514.51).

³² RS 813.1

³³ RS 832.20

³⁴ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

Art. 41 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

² ...³⁵

Sezione 9: Disposizioni finali**Art. 42** Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² I Cantoni designano le competenti autorità esecutive e emanano le necessarie disposizioni organizzative.³⁶

³ Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge compete ai Cantoni. Quest'ultimi possono, entro i limiti stabiliti dal Consiglio federale, riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli speciali.

⁴ La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

Art. 43 Disposizioni transitorie

¹ Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici e intende continuare tale attività deve rivolgersi all'autorità cantonale incaricata del rilascio delle autorizzazioni, entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

² L'autorizzazione per la vendita di esplosivi è subordinata alla condizione che il titolare disponga dei depositi prescritti, entro un anno a contare dal rilascio dell'autorizzazione.

³ Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge i piccoli utilizzatori devono consegnare le loro scorte di esplosivi ai fornitori, contro adeguato risarcimento oppure sollecitare un permesso d'acquisto.

⁴ I venditori che cessano l'attività o che non ottengono più l'autorizzazione sono parimente tenuti a restituire le loro scorte ai fornitori.

⁵ I piccoli utilizzatori che intendono eseguire brillamenti senza vigilanza devono ottenere il permesso richiesto, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

⁶ Per i grandi utilizzatori, tale termine è stabilito a cinque anni. Successivamente, l'effettivo degli operai titolari di un permesso d'uso dovrà corrispondere, in tali aziende, alle ordinazioni da eseguire.

³⁵ Abrogato dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. II 54 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

⁷ Fino all'entrata in vigore della legislazione della Confederazione sulle armi, gli articoli 9, 10, 15, 17, 27–32 e 34–41 sono applicabili anche per munizioni che non sottostanno alla legge del 13 dicembre 1996³⁷ sul materiale bellico; il Consiglio federale disciplina i particolari.³⁸

Art. 44 Riserva in favore dei Cantoni

I Cantoni possono limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo, temporaneamente, a determinate occasioni, vincolarlo a altre condizioni e vietare la vendita di determinati fuochi d'artificio.

Art. 45 Abrogazione

La legge federale del 30 aprile 1849³⁹ concernente il diritto regale della polvere da fuoco è abrogata.

Art. 46 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 1980⁴⁰

³⁷ RS **514.51**

³⁸ Introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** 990 992; FF **1996** II 922).

³⁹ [CS **5** 658; RU **1974** 1857 all. n. 5]

⁴⁰ DCF del 26 mar. 1980 (RU **1980** 535).